

## CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 3 maggio 2006, n. 2469

### **Annulla T.A.R. Calabria – Catanzaro: I Sezione, 26 ottobre 2004, n. 1999.**

*La giurisprudenza del Consiglio di Stato è improntata al principio per cui la validità del voto va sempre affermata quando dalla scheda è possibile desumere la volontà dell'elettore (art. 64, primo comma, t.u. 5701/960) e soltanto la ricorrenza delle ipotesi espressamente elencate nel secondo comma consente la dichiarazione di nullità del voto, che si configura come eccezione a tale principio.*

*Omissis.*

2.3. Ciò premesso si osserva che, nella materia elettorale, si è consolidato l'orientamento della Sezione nel senso che il principio del favor voti impedisce una lettura estensiva dell'art. 64 T.U. 16 maggio 1960 n. 570, che limita i casi di nullità alle schede «che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto» (per tutte Cons. Stato, Sez. V, n. 7635 del 21 novembre 2003; n. 4244 del 6 agosto 2001; n. 1897 del 2 aprile 2001; n. 1520 del 15 marzo 2001).

La Sezione non ignora che in passato vi è stato un indirizzo interpretativo assai rigoroso nella individuazione delle cause di nullità.

Ma, invero, le ragioni che sono alla base di una interpretazione maggiormente restrittiva appaiono preferibili, in quanto volte a fare salva la volontà del cittadino elettore ogni qualvolta le anomalie rinvenute nella scheda possano trovare ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l'elettore ha inteso esprimere il voto stesso (Cons. Stato, V Sez., 22 giugno 1996 n. 790) ed i segni o le scritture non regolari non siano tali da dover essere intesi in modo inoppugnabile e univoco come volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio suffragio (Cons. Stato, V Sez., 13 settembre 1991 n. 1160).

La corretta applicazione del canone finalistico/sistematico induce ad osservare che la disposizione dell'art. 64 T.U. 16 maggio 1960 n. 570 afferma nel comma 1: «*La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti*» e indica, nel comma 2, che «*sono nulli i voti contenuti in schede: ... 2) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto*», cosicché è nella stessa struttura dell'articolo che il principio generale dal quale deve muovere l'interprete risiede proprio nella proposizione contenuta nel comma 1, secondo cui la validità del voto va sempre affermata quando sia possibile desumere dalla scheda la volontà dell'elettore e soltanto la ricorrenza delle ipotesi espressamente indicate nel comma successivo consente la dichiarazione di nullità del voto (Cons. Stato, Sez. V, n. 1897 del 2 aprile 2001), che si configura sempre come eccezione a detto principio (Cons. Stato, Sez. V, n. 118 del 23 febbraio 1985 n. 118).

Se poi si considera l'intero corpo normativo, nel quale si inserisce l'art. 64 in esame, ci si avvede che il T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 è ispirato alla rigidità delle forme degli atti e dei procedimenti da esso disciplinati, cosicché si comprende come l'enunciazione contenuta nel comma 1 del più volte citato art. 64 è intesa ad attenuare tale formalismo al fine primario di garantire il rispetto della volontà espressa dal corpo elettorale e, in questa prospettiva, di assicurare un valore alle scelte effettuate da tutti gli elettori, anche da coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per l'espressione del voto (Cons. Stato, Sez. V, n. 853 del 29 luglio 1997 n. 853).

Coerentemente con l'interpretazione sopra delineata, nella casistica su cui la Sezione ha avuto modo di pronunciarsi, si riscontra che è stato ritenuto non doversi annullare la scheda:

- in caso di voto espresso in sostituzione di uno precedente segnato e cancellato dall'elettore sulla medesima scheda, per errore o per resipiscenza, essendo nella specie univoca la volontà dell'elettore stesso di recedere dalla precedente preferenza ed irrilevante apparendo il fatto che la nuova riguardi un nominativo inesistente (in termini, la citata dec. Cons. Stato, Sez. V, n. 1520 del 15 marzo 2001);
- parimenti, qualora dall'apposizione di segni grafici su nominativi della lista non votata, non possa essere desumibile, in modo inequivocabile e inoppugnabile, l'intenzione dell'elettore di infrangere la segretezza del voto (nella specie si è ritenuto che i segni tondi e le forme ellittiche presenti nella scheda elettorale nella parte relativa ai nominativi di una lista votata, non costituissero segni di riconoscimento) (Cons. Stato, V Sez., n. 692 del 25 ottobre 1989;

- nell'ipotesi di anomalie del tratto di matita, quali la linea ad «S» in luogo del tradizionale segno di croce, o indicazioni di incerta identificazione della volontà o suscettibili di spiegazioni diverse quali l'apposizione di un numero nel quadratino posto accanto alla lista votata al presumibile fine di ribadire il suffragio o di indicare una preferenza ad un candidato della lista (Cons. Stato, Sez. V, n. 6052 del 3 dicembre 2001);
- nel caso di una scheda che recava un segno di voto sul simbolo della lista n. 2 collegata al candidato Sindaco ..., con l'espressione della preferenza in favore di un candidato consigliere della stessa lista, nonché segni sullo spazio riservato all'altra lista, la n. 1, collegata al candidato Sindaco ... consistenti nella cancellatura del crocesegno apposto sul simbolo della lista, del cognome e del nome del menzionato candidato consigliere della lista n. 2, in quanto è stato ritenuta spiegabile la funzione dei segni ulteriori rispetto all'espressione del voto, come riparazione dell'errore nel quale l'elettore si era avveduto di essere incorso, nell'esprimere la preferenza per un candidato consigliere della lista n. 2 nello spazio riservato all'altra lista e nel contrassegnare il simbolo di questa (in termini la citata dec. della Sez. V, n. 1897 del 2 aprile 2001).

*Omissis.*